

TFA speciale (da Tuttoscuola):

28 marzo 2013

Tfa speciali, la Fli-Cgil avrebbe voluto l'accesso per anzianità di servizio

Anche oggi il tema dei Tfa speciali è al centro delle polemiche. La Fli-Cgil ha diffuso una nota in cui stigmatizza l'introduzione, da parte del Ministero, nel decreto organizzativo dei TFA speciali, una prova preliminare, definita "non selettiva", che oltre a regolamentare "in maniera molto restrittiva" i tempi di accesso alla procedura, "entra a far parte del punteggio finale di abilitazione incidendo per ben il 35%".

Secondo il sindacato di via Leopoldo Serra, questa decisione di viale Trastevere si potrebbe configurare come "eccesso di delega", a causa del quale l'organizzazione sindacale sta valutando una eventuale impugnativa.

Nella nota, la Fli-Cgil segue con lo spiegare il meccanismo di accesso: "La prova preliminare consiste in 70 quesiti a risposta multipla (30 di logica, 30 di comprensione del testo e 10 di lingua straniera [inglese per la primaria]). La valutazione della prova è estremamente restrittiva: fino a 42 risposte esatte il punteggio è 0 (zero), alle risposte esatte oltre le 42 si assegna 1,25 punti, le risposte errate prevedono una penalizzazione di -0,5. Il punteggio massimo è di 35 punti. Sulla base del punteggio ottenuto si effettuerà la ripartizione tra i contingenti del 2013/14 e 2014/15 dei corsi".

Forte del fatto che il precariato in questi anni è stato utilizzato a piene mani per il funzionamento ordinario delle scuole, la Fli-Cgil si spinge nell'esprimere forse la parte più controversa del comunicato: "Sarebbe stato più semplice e veloce (per stabilire le priorità dell'accesso, anziché la prova iniziale, NdR) utilizzare l'anzianità di servizio".

Infine, il sindacato di via Leopoldo Serra critica il ritardo con cui sono stati attivati i Tfa speciali, che "inciderà anche sull'attivazione dei TFA ordinari che a questo punto probabilmente salteranno un anno e saranno riattivati solo nel 2013/14".

tuttoscuola.com giovedì 28 marzo 2013

27 marzo 2013

Tfa Speciali, il testo del decreto e i suoi punti fermi

Il sito del Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il Decreto rettificativo e integrativo del D.M. N.249/2010 (i cui contenuti avevamo già riassunto in questo articolo) che, oltre a prevedere nuovi criteri di programmazione del numero dei posti dei docenti abilitati necessari per il funzionamento del sistema formativo nazionale, ha affiancato al Tfa ordinario, percorsi abilitanti riservati (il cosiddetto TFA speciale), come misura transitoria limitata a tre annualità (2012-13, 2013-14 e 2014-15).

Si era in attesa di conoscere il testo esatto del Decreto, e, pur nelle difficoltà di lettura di un testo che sostanzialmente ne integra un altro, e in cui i rimandi sono ovviamente numerosi, alla luce del testo risultano invariati i punti fermi del decreto:

1. sono istituiti i percorsi speciali abilitanti;

2. l'accesso ai percorsi riservati non sarà automatico per gli aventi diritto, che anzi dovranno sostenere una prova di accesso, che determinerà una graduatoria di ingresso al Tfa speciale. La prova di accesso viene presentata come non selettiva, ma nella realtà sarà molto importante per accedere ai percorsi per le classi di concorso più affollate e concorrerà considerevolmente alla formazione del punteggio di uscita, che deve essere di minimo 60/100 (35 di questi 100 punti derivano dalla prova di accesso);
3. i punteggi delle abilitazioni conseguite nei percorsi ordinari saranno diversi e superiori rispetto a quelli delle abilitazioni conseguite nei percorsi riservati.

26 marzo 2013

TFA speciali: c'è o non c'è la selezione?

Si parla di accesso, anziché di ammissione, lasciando intendere che non vi sarà selezione ed esclusione di candidati. Invece...

Parliamo del decreto che istituisce i TFA speciali e che all'articolo 3 dispone: "Prova di valutazione delle competenze d'ingresso". Per accedere al Tirocinio non selettivo, è prevista una prova a risposta multipla, costituita da 70 quesiti che possono dar luogo a un punteggio da 0 a 35 punti.

Ma – qui la prima sorpresa – con meno di 43 risposte il punteggio è pari a zero (sotto la soglia di 43 risposte esatte, la prova è valutata 0 punti); per il resto il punteggio è attribuito in proporzione alle risposte esatte.

Tenete a mente questa categoria di candidati che con 42 risposte esatte si prende comunque zero.

Tutti, comunque, accedono al tirocinio al termine del quale, previo superamento di esami intermedi e di esame finale si può conseguire l'abilitazione. Abilitazione che si consegue con un risultato complessivo finale non inferiore a 60/100.

Concorrono a determinare questo punteggio tre elementi: esame finale (max 15 punti), media ponderata degli esami intermedi (da 30 a 50) e prova di accesso (max 35 punti).

Chi nella prova di accesso ha conseguito 0 punti, deve ottenere il massimo o quasi per conseguire l'abilitazione con il minimo di 60/100. E, senza il 60 il percorso speciale abilitante non è ripetibile.

Dire che la prova di accesso non è selettiva sembra, a questo punto, una tesi un po' azzardata. Lasciate ogni speranza o voi ch'entrate nei percorsi di tirocinio con zero punti di accesso in tasca.

25 marzo 2013

Profumo ha firmato il decreto sui Tfa Speciali, coinvolgerà 75mila precari

È stato firmato dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Francesco Profumo il Decreto rettificativo e integrativo del D.M. N.249/2010 che, oltre a prevedere nuovi criteri di programmazione del numero dei posti dei docenti abilitati necessari per il funzionamento del sistema formativo nazionale, ha affiancato al Tfa ordinario, percorsi abilitanti riservati (il cosiddetto TFA speciale), come misura transitoria limitata a tre annualità (2012-13, 2013-14 e

2014-15). Il provvedimento, tanto atteso da numerosissimi docenti precari non abilitati ed in servizio da almeno 3 anni entro il periodo degli anni scolastici 1999-2000 e 2011-12 e il cui numero stimato è di circa 75.000, è stato completato. Per diventare efficace deve ora solamente essere registrato alla Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Già nei prossimi giorni sarà avviata la programmazione di questi percorsi, che prevedono tre fasi, strettamente integrate tra loro, per acquisire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola: prova nazionale, tendente ad accertare le capacità logiche, di sintesi e linguistiche del candidato, il quale potrà conseguire un punteggio fino a 35 punti; la graduatoria compilata sulla base dei punteggi conseguiti nella prova nazionale servirà anche a stabilire l'ordine delle ammissioni ai percorsi abilitanti riservati nelle singole università, che, visto il numero rilevante degli aventi diritto, specie per alcune classi di concorso più affollate, potranno prevedere più edizioni; percorso universitario con insegnamenti in aula per un totale di 41 crediti formativi, con verifiche per ciascun insegnamento che - se superate - potranno far conseguire all'abilitando da 30 a 50 punti; prova finale, che andrà ad accertare la preparazione professionale dell'abilitando e che sarà valutata con un punteggio fino a 15 punti.

Il titolo di abilitazione sarà dunque conseguito se il candidato avrà ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60/100. Questo percorso è stato regolamentato da un secondo decreto ministeriale, di rango giuridico inferiore al primo, ma contestualmente firmato dal Ministro Profumo.

Con un terzo distinto provvedimento ministeriale si è provveduto altresì a rivedere la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie di II° fascia di istituto, adempimento previsto dalla normativa vigente ogni tre anni, con prossima scadenza nella primavera 2014.

Nella tabella vigente, in quanto preesistente al D.M. n.249/2010, non era infatti prevista la valutazione del titolo di abilitazione che sarà conseguito da quanti stanno frequentando il TFA ordinario, né tanto meno quello che sarà conseguito al termine del percorso abilitante speciale. Si è colmata quindi anche questa lacuna, disponendo una differenziazione di punteggi tra abilitazioni conseguite nei percorsi ordinari e riservati nel segno della continuità con il passato, che già riconosceva un diverso punteggio alle abilitazioni conseguite a seguito della frequenza dei corsi SISS e delle sessioni riservate, ed in ossequio alla osservazione posta dalla VII° Commissione della Camera dei deputati in sede di esplicitazione di parere sul testo del D.M. rettificativo del D.M.n.249/2010.

Con la firma dei tre sopracitati decreti ministeriali si è dunque cercato di porre finalmente rimedio agli squilibri prodotti da una programmazione insufficiente per quanto riguardava il fabbisogno di abilitati, e che negli anni passati ha avuto l'effetto di produrre ingenti schiere di precari non abilitati in servizio nelle scuole statali e paritarie, anche per più anni. Al contempo - e da qui origina l'elaborata gestazione dei tre provvedimenti - per espressa volontà del Ministro si è inteso trovare un punto di equilibrio che tutelasse anche le posizioni acquisite e le aspettative di quanti, dopo aver superato una selezione a numero chiuso, stanno frequentando il TFA ordinario, che si snoda attraverso un più lungo percorso abilitante (60 Crediti Formativi Universitari).

Allegato: il DM scaricato dal sito del MIUR